



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori SCANU, PEGORER, PINOTTI, DEL VECCHIO,  
SERRA, AMATI, NEGRI e GASBARRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2009**

Tutela delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni  
distintivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri  
e istituzione dell'Agenzia risorse difesa

ONOREVOLI SENATORI. – La difesa nazionale è generalmente ritenuta dagli economisti il bene pubblico puro per eccellenza, con delle caratteristiche e delle peculiarità che lo contraddistinguono da ogni altro servizio offerto dallo Stato.

L'esigenza di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni, derivante prima dai vincoli economico-finanziari conseguenti all'adesione dell'Italia all'Unione europea e oggi, ancora di più, dalla crisi economica mondiale, non può quindi mettere in discussione il valore della funzione difesa, ma rende indispensabile una riqualificazione della spesa del relativo bilancio.

Negli ultimi anni il comparto Difesa ha vissuto, dal punto di vista del bilancio, un periodo pesantissimo.

Gli effetti dei tagli lineari effettuati sulle spese di esercizio sono andati molto al di là di un razionale e sostenibile contenimento, finendo con l'incidere gravemente anche sulla prontezza operativa del nostro strumento militare.

Contemporaneamente alla diminuzione di risorse, è andato, invece, aumentando sempre più l'impegno chiesto alle nostre Forze armate, che oggi spazia dalle missioni fuori area a tutela della pace e della sicurezza internazionali, a nuovi compiti, del tutto inusuali, legati alla tutela dell'ordine pubblico sul territorio nazionale.

È quindi indispensabile oggi prevedere, a garanzia della funzionalità di un comparto che riveste un'importanza sempre maggiore per il Paese, uno strumento che realizzi l'obiettivo di una razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa militare e consenta anche all'amministrazione della difesa di realizzare introiti in funzione aggiuntiva rispetto alle ordinarie risorse di bilancio.

Il presente disegno di legge intende, innanzitutto, introdurre la possibilità per l'Amministrazione della difesa di reperire direttamente risorse mediante la facoltà di disporre sotto il profilo negoziale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

Il disegno di legge istituisce inoltre un'agenzia di diritto pubblico, denominata Agenzia risorse difesa, con il fine di valorizzare le potenzialità dell'attuale assetto dell'Amministrazione della difesa.

L'Agenzia si propone come uno strumento che sia in grado, da un lato, di raccogliere le migliori pratiche dei centri di spesa e di realizzare le migliori sinergie, e dall'altro, con l'adozione del sistema della *spending review*, di procedere ad una funzione generale di revisione e controllo della spesa al fine di individuarne le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse e le possibili strategie di miglioramento.

Compito dell'Agenzia è, inoltre, semplificare e razionalizzare le procedure relative all'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell'amministrazione della difesa non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

Particolare rilievo rivestono anche le funzioni attribuite all'agenzia in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare, nel rispetto di quanto statuito dall'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La questione inerente alla dismissione di parte del patrimonio immobiliare del demanio militare è da anni al centro del dibattito

politico e, al momento coinvolge, secondo procedure non ancora compiutamente definite, diversi attori istituzionali tra cui l'Agenzia del demanio, il Ministero per i beni e le attività culturali, e gli enti locali.

Il ruolo assegnato all'Agenzia risorse difesa in questo settore è finalizzato a promuovere la dismissione degli immobili velocizzando le procedure già delineate e ottenendo così risultati maggiormente significativi rispetto a quelli raggiunti finora.

L'intervento normativo, inoltre, consente di utilizzare le aree o i siti militari per installarvi impianti di energia da fonti rinnovabili e non inquinanti.

Riteniamo che tale attività, del tutto innovativa, oltre a determinare anch'essa introiti anche consistenti per l'Amministrazione della difesa, possa diventare un segmento importante di una strategia coordinata di investimenti pubblici e privati finalizzata ad incrementare l'autonomia energetica dell'Italia, creando anche nuove imprese e nuovi posti di lavoro.

Non vi è alcun dubbio che lo sviluppo di fonti energetiche sicure e sostenibili possa, come sta già avvenendo in molti altri paesi, divenire oltre che un fattore di risparmio, anche un vero e proprio motore per lo sviluppo.

La collocazione dell'Agenzia nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, risponde ad una precisa necessità.

È indispensabile che un'attività che incide sul grado di efficienza, efficacia e funzionalità del comparto difesa sia svolta da una struttura di diritto pubblico che sia, inoltre, funzionalmente e organicamente inserita nella stessa amministrazione della difesa.

Una funzione di importanza così vitale e strategica per il Paese, deve essere svolta nel suo esclusivo interesse e al di fuori da condizionamenti derivanti da interessi privatistici e tantomeno di mercato.

L'articolo 1, comma 1, consente al Ministero della difesa di disporre sotto il profilo negoziale delle denominazioni, degli stemmi,

degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri al fine di realizzare una forma di autofinanziamento.

Il comma 2 rinvia a successivi regolamenti del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'individuazione dei segni distintivi di cui al comma 1 e la specificazione delle modalità attraverso le quali il Ministro della difesa può consentirne l'utilizzo.

Tale disposizione ha la finalità di garantire che l'utilizzazione dei segni distintivi avvenga nel rispetto della finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate.

Il comma 3 dello stesso articolo introduce gli strumenti sanzionatori penalistici attraverso il rinvio all'articolo 467 del codice penale.

L'articolo 2 istituisce l'Agenzia risorse difesa quale ente di diritto pubblico e ne definisce ai commi 2 e 3 l'autonomia contabile e amministrativa e l'utilizzazione del personale civile e militare del Ministero della difesa.

Il comma 4 specifica la finalità dell'ente, individuata nella revisione e controllo della spesa militare al fine di una sua riqualificazione e nel reperimento di risorse finanziarie aggiuntive.

Il comma 5 stabilisce che regolamento ed organizzazione dell'Agenzia sono demandate ad un regolamento del Ministro della difesa da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Lo stesso comma fissa i seguenti principi generali ai quali l'emanando regolamento deve attenersi:

- l'attribuzione dei poteri e della responsabilità della gestione al direttore dell'Agenzia ed al comitato direttivo; la configurazione dei programmi di attività, dei bilanci e dei rendiconti dell'Agenzia, secondo modalità idonee a garantirne l'autonomia.

- l'attribuzione all'Agenzia dell'autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato in apposita unità previsionale di base dello

stato di previsione del Ministero della difesa, e l'attribuzione al direttore generale dell'Agenzia della facoltà di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro della difesa, di concerto con quello dell'economia, regolamenti interni di contabilità, anche ispirati a principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni sulla contabilità pubblica.

I commi 6, 7 e 8 dello stesso articolo individuano gli organi dell'Agenzia, i componenti del Comitato direttivo, ed il direttore generale dell'Agenzia.

L'individuazione dei responsabili delle strutture amministrative della difesa come componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia ha un duplice scopo: creare un collegamento funzionale tra le strutture amministrative della difesa con responsabilità di spesa e l'ente incaricato della revisione e del controllo della spesa stessa secondo il sistema della *spending review*, e quello di coinvolgere le competenze maggiormente qualificate nell'adozione di procedure semplificate e più razionali in merito all'attività negoziale svolta dall'amministrazione della difesa. La presenza di un magistrato della Corte dei conti garantisce un adeguato controllo in merito alla trasparenza delle procedure e al rispetto sostanziale delle norme di contabilità pubblica.

L'articolo 3, comma 1, definisce i compiti attribuiti all'Agenzia risorse difesa:

- la lettera *a*) contempla la facoltà di utilizzazione economica delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi, e dei segni distintivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;

- la lettera *b*) si riferisce ad un'ottimizzazione delle attività riferite ad una problematica gestionale particolarmente complessa, qual è la valorizzazione del patrimonio immobiliare della difesa non più utile ai fini istituzionali.

- la lettera *c*) definisce un compito essenziale dell'Agenzia, vale a dire la funzione

generale di revisione e controllo della spesa, da attuare secondo il principio della *spending review*. Con l'attribuzione di tale funzione si intende individuare i fattori di criticità della spesa, le opzioni di riallocazione delle risorse e, partendo da tale analisi, elaborare e proporre i possibili miglioramenti.

Ciò implica un'attività di analisi e valutazione della spesa dell'amministrazione della difesa e, nel quadro di un'osservazione complessiva, garantita dalla presenza dei rappresentanti dei centri di spesa, una successiva attività volta a elaborare e proporre modifiche organizzative e procedurali in grado di realizzare un contenimento della spesa.

Nella stessa ottica di razionalizzazione è prevista inoltre, la facoltà di stipulare convenzioni e accordi quadro in merito all'approvvigionamento di beni e servizi e prestazioni non direttamente connessi all'attività operativa e ai compiti istituzionali delle Forze armate.

Ciò permette di ottenere una aggregazione della domanda e una centralizzazione delle procedure di acquisto con importanti incrementi di efficienza.

A ciò si aggiunge l'ulteriore finalità di implementare nella difesa le attività di misurazione dei risultati raggiunti dall'azione amministrativa e di verifica dell'efficienza dell'organizzazione amministrativa, anche mediante l'individuazione, in relazione agli obiettivi di ciascun programma di spesa, di precisi indicatori verificabili *ex post*.

L'articolo 4 consente l'installazione di impianti di energia rinnovabile e non inquinante, in sinergia con soggetti pubblici o privati, che oltre che un'ulteriore fonte di entrate per l'amministrazione della difesa, può, con tutta evidenza, diventare un importante fattore di sviluppo economico per le aree interessate.

L'articolo 5 costituisce la norma finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Tutela delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri)*

1. Il Ministero della difesa può consentire a soggetti pubblici o privati l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, mediante concessioni o contratti, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate.

2. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, regolamenti con cui sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al comma 1, nonché le modalità di utilizzo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al medesimo comma 1.

3. A chiunque fabbrica, vende, espone, utilizza industrialmente, ovvero al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 467 del codice penale.

## Art. 2.

*(Agenzia risorse difesa)*

1. È istituita, conformemente a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia risorse

difesa, con personalità giuridica di diritto pubblico, d'ora in poi denominata «Agenzia».

2. L'Agenzia opera in piena autonomia contabile e amministrativa, avvalendosi anche degli strumenti di diritto privato, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa, ed è organizzata secondo i criteri previsti dall'articolo 12, comma 1, lettera *r*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. L'Agenzia utilizza, per lo svolgimento della propria attività, il personale militare e civile del Ministero della difesa.

4. L'Agenzia persegue la finalità di riqualificazione della spesa militare, secondo i principi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle ordinarie annualmente stanziare nel bilancio del Ministero della difesa.

5. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono definite con regolamento del Ministro della difesa da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai seguenti criteri:

*a*) attribuzione dei poteri e della responsabilità della gestione al direttore dell'Agenzia e al Comitato direttivo di cui al comma 6 del presente articolo;

*b*) approvazione dei programmi di attività, dei bilanci e dei rendiconti dell'Agenzia, secondo modalità idonee a garantirne l'autonomia;

*c*) definizione degli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia, dei risultati attesi in un periodo determinato, delle strategie per il miglioramento dei servizi, delle modalità di verifica dei risultati di gestione, nonché delle modalità necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

d) attribuzione all'Agenzia di apposite risorse finalizzate a garantirne annualmente l'autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;

e) facoltà del direttore generale dell'Agenzia di proporre schemi di regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni sulla contabilità pubblica, al Ministro della difesa, che ne può deliberare l'approvazione con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Sono organi dell'Agenzia la direzione generale e il Comitato direttivo.

7. È di diritto direttore generale dell'Agenzia il Capo di stato maggiore della difesa.

8. Il Comitato direttivo è composto da:

a) il direttore del Centro di responsabilità amministrativa dell'Esercito;

b) l'ispettore capo direttore dell'Ufficio del centro di responsabilità amministrativa della Marina militare (UCRAMM);

c) il comandante logistico dell'Aeronautica militare;

d) l'ispettore logistico dell'Arma dei carabinieri;

e) il direttore generale di commissariato e di servizi generali del Ministero della difesa (COMMISERVIZI);

f) il direttore generale delle telecomunicazioni dell'informatica e delle tecnologie avanzate del Ministero della difesa (TELEDIFE);

g) un magistrato della Corte dei conti;

h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

i) un rappresentante del Ministero dell'interno, designato dal Ministro dell'interno;

l) un rappresentante dell'Agenzia del demanio.

## Art. 3.

*(Compiti dell'Agenzia risorse difesa)*

1. L'Agenzia, al fine di realizzare risparmi di spesa e reperire risorse aggiuntive, svolge i seguenti compiti:

a) gestione dell'utilizzazione economica delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui all'articolo 1, comma 1;

b) promozione, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, di attività utili alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del demanio militare, coadiuvando gli organi titolari di prerogative e competenze in materia;

c) ottimizzazione dell'attività di approvvigionamento di beni, servizi e prestazioni non direttamente connessi all'attività operativa rientranti nelle competenze degli Ispettorati logistici di Forza armata e dell'Arma dei carabinieri, di COMMISERVIZI e di TELE-DIFE, mediante la centralizzazione degli acquisti, anche mediante la stipula di convenzioni e accordi quadro, e il riesame sistematico dei programmi di spesa;

d) redazione di progetti per la realizzazione degli impianti energetici di cui all'articolo 4.

2. Al fine di svolgere un'efficace azione di analisi e controllo sulla qualità della spesa l'Agenzia accede, tramite il comando di vertice territorialmente competente, alle informazioni, ai dati, degli atti e ai documenti degli enti e dei reparti della difesa.

3. Gli utili derivanti dallo svolgimento dell'attività dell'Agenzia sono devoluti annualmente al Ministero della difesa in apposita unità previsionale di base a tal fine istituita nello stato di previsione del Ministero della difesa.



## Art. 4.

*(Impianti energetici su siti militari)*

1. Il Ministero della difesa, sulla base di progetti formulati dall'Agenzia, può affidare in concessione o in locazione, per un periodo non superiore a venti anni, a soggetti pubblici o privati, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con la finalità di installarvi impianti energetici esclusivamente alimentati da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle assimilate.

## Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2009, 2010 e 2011, della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.





